

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1065 DEL 06/06/2025

DELIBERAZIONE  
del

***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: SIG.RA GIULIA ALMA - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE  
Anno Proposta: 2025    Numero Proposta: 1061/25

*Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: Sara Baldassin*

---

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relazione quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 39457 del 28 aprile 2025 la sig.ra Giulia ALMA, dipendente a tempo indeterminato in qualità di collaboratore amministrativo professionale (area dei professionisti della salute e dei funzionari), in servizio all'Unità operativa complessa "Affari generali" del presidio ospedaliero di Bassano, ha comunicato le proprie dimissioni volontarie dall'impiego, precisando che esse sono motivate dall'assunzione presso altro impiego pubblico, essendo stata chiamata da graduatoria del Ministero dell'Interno con assoggettamento a nuovo periodo di prova;
- con nota prot. n. 41820 del 6 maggio 2025 l'unità operativa complessa "Gestione risorse umane" ha invitato la dipendente a considerare che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche che non sono fruiti secondo le previsioni contrattuali, non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro e ha pertanto invitato la dipendente a programmare i congedi contrattualmente spettanti;
- in ragione degli obblighi di preavviso contrattualmente previsti e della programmazione dei congedi contrattualmente spettanti, la dipendente è stata invitata a confermare la data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro non prima del 7 giugno 2025;
- con nota prot. n. 42360 del 7 maggio 2025, la dipendente ha tuttavia chiesto di anticipare la data di cessazione dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 3 giugno 2025 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 2 giugno 2025).

Considerato che:

- l'articolo 85 del C.C.N.L. del 02/11/2022 del comparto sanità prevede per i dipendenti con anzianità di servizio inferiore a cinque anni un termine di preavviso di dimissioni di almeno un mese; il termine di preavviso decorre inderogabilmente dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese;
- la dipendente ha reso il periodo di preavviso lavorato dovuto;
- nel confermare la propria volontà di cessazione del rapporto di lavoro al 3 giugno 2025, la dipendente ha imposto una data di cessazione del rapporto incompatibile con la completa programmazione dei congedi contrattuali spettanti;
- l'articolo 40 del C.C.N.L. del 02/11/2022 del comparto sanità prevede che "il dipendente con il quale venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro a seguito di concorso pubblico, durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto, e in caso di mancato superamento della stessa, è reintegrato nell'area, profilo professionale, differenziale economico di professionalità ed eventuale assegno ad personam in godimento nell'Azienda o ente di provenienza".

Visti e richiamati:

- l'articolo 40, comma 9, e l'articolo 85 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012);
- la sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane, propone, pertanto, di prendere atto della dichiarazione di dimissioni della dipendente Giulia ALMA a decorrere dal 3 giugno 2025 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 2 giugno 2025).

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'Unità operativa competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

### DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego prodotte dalla dipendente Giulia ALMA in qualità di collaboratore amministrativo professionale a tempo indeterminato, a decorrere dal 3 giugno 2025 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 2 giugno 2025);
2. di precisare che trova applicazione l'articolo 40 del C.C.N.L. 2 novembre 2022 il quale prevede il diritto alla conservazione del posto durante il periodo di prova per il dipendente che instauri un nuovo rapporto di lavoro a seguito di concorso pubblico;
3. di precisare altresì che trova applicazione l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.